

IL LEGISLATORE INCOMPETENTE. 8

Liberalizzazione delle attività economiche: ma quando?

Giuseppe Farina

Quello che segue è il senso dell'art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Sono abrogate le norme che pongono restrizioni alle attività economiche, se non sono giustificate da un interesse pubblico costituzionalmente rilevante o non sono compatibili con l'ordinamento comunitario o sono non adeguate o non proporzionate con le finalità pubbliche dichiarate.

L'interpretazione delle norme recanti limitazioni deve essere restrittiva e considerare tassativi i casi ammessi. Sono consentiti soltanto limiti necessari per evitare

- danni a salute, ambiente, paesaggio, patrimonio artistico, sicurezza, libertà, dignità umana, o

- contrasti con utilità sociale, ordine pubblico, sistema tributario, obblighi comunitari o internazionali della Repubblica.

Entro il 31 dicembre 2012 sono emanati regolamenti per individuare le attività economiche soggette a previa autorizzazione, i requisiti per svolgerle, i controlli pubblici da esercitare. Essi comportano l'abrogazione delle norme limitatrici.

Regioni, province e comuni si adeguano ai principi enunciati, altrimenti lo Stato interviene con poteri sostitutivi.

Tutte le regole enunciate non si applicano a trasporti su autoveicoli non di linea, servizi finanziari, servizi di comunicazione elettronica, attività regolate da autorità indipendenti.

%%%

1) Le regole sopra sintetizzate sono espresse con 162 parole.

Quelle di identico senso dell'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012 sono espresse con oltre 800 parole. Il rapporto è di 1 a 5.

Questo primo dato può dare il polso di come è inesperta la penna degli estensori della norma in esame, che reca "liberalizzazione delle attività economiche, ecc."

2) Un secondo punto, lasciato ai migliori interpreti della legge, e non a tutti dunque, è il rapporto fra l'art. 1 in questione e l'art. 3 del d.l. 138 del 13 agosto 2011, n. 138.

Questa antecedente disposizione aveva stabilito la *libertà* nell' *accesso* e (ovviamente, ma l'aveva esternato esplicitamente) nell'*esercizio* delle attività economiche. Aveva anche statuito che "le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche *previste nell'ordinamento vigente (sic, e quali altre, se no?)* sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto ...".

Quindi è intervenuta il 14 dicembre 2011 l'abrogazione delle restrizioni allora in vigore.

Sarà necessario che sia chiarito a quali nuove restrizioni si applica questo sopravvenuto art. 1 sulla liberalizzazione di attività economiche.

3) Un terzo punto è quello del rapporto fra questo art. 1 e l'art. 34 del d.l. 201 del 6 dicembre 2011.

Questo anteriore articolo ha *ribadito*

- al comma 2, che “la disciplina delle attività economiche è improntata al principio della *libertà di accesso...e di svolgimento*”, fatte salve le identiche limitazioni esplicitate nell'art. 1 del d.l. qui in esame; e

- al comma 3, che “sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti...”. E ne aveva elencate sei, senza fare riferimento alle restrizioni, forse maggiori, che sarebbero state abrogate dal 14 dicembre (v. sopra, al n. 2).

Non è facile pensare che la prima liberalizzazione (di agosto) sia stata posta nel nulla dalla nuova norma del 6 dicembre, perché l'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012 esordisce con “fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del d. l. 13 agosto 2011, n. 138...”. Quindi non si discute: le abrogazioni si sono avute.

4) Un quarto punto è che le *nuove abrogazioni, quali esse siano*, interverranno con decorrenza dall'entrata in vigore dei regolamenti governativi di individuazione delle attività economiche “per le quali permane l'atto preventivo di assenso”, di fissazione dei “requisiti per l'esercizio delle attività economiche”, di disciplina de “i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo” da parte delle pubbliche amministrazioni. E che abrogheranno le leggi restrittive.

E questi regolamenti devono essere *adottati entro il 31 dicembre 2012*.

5) Un quinto punto è che vi sono undici materie nelle quali le restrizioni

sono ammissibili e quattro attività (compresi i servizi di trasporto di persone con autoveicoli non di linea) escluse dalla libertà di svolgimento.

%%%

Le difficoltà di interpretazione di questa liberalizzazione sono consistenti.

Non sarà facile, per le persone comuni, orientarsi.

Non sarà facile per gli addetti di ministeri, regioni, comuni, province, comprendere quel che si è voluto liberalizzare, e da quando potrà parlarsene concretamente.

Giuseppe Farina

N.B. Ecco un esempio della prosa dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 1 del 2012:

[sono abrogate...] “le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle *finalità pubbliche perseguite*, nonché le disposizioni di pianificazione e *programmazione* territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, *programmi* e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle *finalità pubbliche dichiarate* e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghe, ovvero impediscono, li-

mitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.”